ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/84/CE, RELATIVA AL DIRITTO DELL'AUTORE DI UN'OPERA D'ARTE SULLE SUCCESSIVE VENDITE DELL'ORIGINALE

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633

L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa. 2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, e' riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.».

Versione in vigore dal 9 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
Estremi	Decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-118-2006/art-4-sostituzione-dell-articolo-146-della-legge-22-aprile-1941-n-633

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it